



COMUNE DI CILAVEGNA

Servizio 1 Amministrazione Generale

Tel. 0381.668042

e-mail: ammgen@comune.cilavegna.pv.it

Cilavegna, lì 30.12.2024

n. 10185 di prot.
del 30.12.2024
Categoria II - Classe 1
Codice identificativo: AOO1CC

Ordinanza n. 49 del 30/12/2024

**DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI
DALLE ORE 18.00 DEL 30 DICEMBRE 2024
ALLE ORE 6 DEL 7 GENNAIO 2025**

IL SINDACO

VISTO l'art. 54 del D.Lgs n. 267/2000

VISTO il D.M. del Ministero dell'Interno datato 05 agosto 2008 ed in particolare l'art. 1 "incolumità pubblica e sicurezza urbana"

VISTO l'art. 57 del Testo Unico delle Leggi in materia di Pubblica Sicurezza, R.D. 18 giugno 1931 n. 773, nonché l'art. 101 del regolamento di esecuzione del TULPS;

VISTI l'art. 703 e 650 de Codice Penale;

VISTO l'art. 544 del Codice Penale "maltrattamento degli animali"

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.

CONSIDERATO

- Che in occasione della festa di Capodanno è uso e consuetudine festeggiare con lo sparo di petardi e botti di vario genere, che spesso sono, *messi abusivamente in commercio, senza i previsti controlli di sicurezza e che quindi possono causare infortuni anche di grave entità alle persone*, che per imprudenza o imperizia, utilizzano i predetti prodotti;
- le serie conseguenze negative che i petardi possono determinare anche a carico degli animali domestici, nonché alla fauna selvatica, in quanto il fragore dei botti, oltre ad ingenerare in loro una evidente reazione di spavento (in relazione alla loro estrema sensibilità uditiva) li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli così anche al rischio di smarrimento e/o investimento con eventuali incidenti stradali;

- che il Comune è responsabile della protezione degli animali sul proprio territorio ai sensi dell'art. 3 del DPR 31 marzo 1979;
- che nel territorio comunale è presente una struttura RSA per anziani;
- che in conseguenza a tali pratiche si possono altresì verificare danni materiali al patrimonio pubblico e privato (automobili e monumenti), come pure all'ambiente naturale, con incendi boschivi o danni alla vegetazione in ambito urbano;

RITENUTO necessario impedire l'uso e la vendita illegale di petardi, botti e artifici pirotecnici di ogni genere, al fine di garantire la sicurezza, l'incolumità e la quiete pubblica, nonché il benessere animale e la protezione del patrimonio pubblico;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO:

O R D I N A

Il divieto assoluto nell'ambito del centro abitato dalle ore 18:00 del 30.12.2024 alle ore 06:00 del 7 gennaio 2025, di accendere, lanciare e sparare materiali pirotecnici e similari.

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000.

Alla Polizia Locale ed agli agenti della Forza Pubblica è demandato di fare osservare la presente ordinanza.

D I S P O N E

- Che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale e altri canali di diffusione;
- Che sia trasmessa al Signor Prefetto della Provincia;
- Che sia trasmessa al signor Questore, al Comando Compagnia Carabinieri, al Comando Compagnia Guardia di Finanza ed al Comando di Polizia Locale di competenza, per il controllo dell'osservanza del provvedimento.

A V V E R T E

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 (sessanta) giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), ai sensi dell'art. 21 della Legge 1034/71 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 1199/71.



IL SINDACO
Manuel MAGGIO